24 ORE NORME E TRIBUTI

REATI TRIBUTARI

Giurisdizione estesa sul riciclaggio

Per far scattare il reato di riciclaggio e la giurisdizione italiana anche su avvenimenti esteri è sufficiente che una piccolissima parte di condotta illecita sia commessa in Italia, tale da giustificare un collegamento oltre confine. È sempre più restrittivo, anche dal punto di vista territoriale, l'orientamento della Cassazione sulla punibilità del ricilaggio anche per eventi commessi, di fatto, all'estero.

Reati tributari. Dalle decisioni della Suprema Corte un orientamento particolarmente restrittivo anche per eventi all'estero

La Cassazione stringe sul riciclag

Per perseguire l'illecito può bastare un solo frammento della condotta in Italia

Antonio Iorio

■ Reati tributari sempre più a rischio di generare il delitto di riciclaggio in Italia: secondo un orientamento della Suprema Corte ormai consolidato, per far scattare la giurisdizione italiana nei reati di riciclaggio, in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta. A nulla rileva che quanto svolto nel nostro Stato sia privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, essendo sufficiente il collegamento tra la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.

Da qui la perseguibilità in Italia, ad esempio, di investimenti in banche estere di somme provenienti da violazioni fiscali commesse in Italia.

Con l'entrata in vigore del reato di autoriciclaggio (si veda l'altro articolo) e le maggiori possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria italiana di acquisizione di informazioni presso Stati esteri fino a qualche anno fa coperte invece, dal massimo riserbo, il trasferimento e/o investimento all'estero di somme provenienti da delitto (nella specie di tipo tributario, societario e fallimentare) rischia di far scattare una delle condotte di riciclaggio. In tale contesto appaiono molto significative alcune recenti pronunce di legittimità che forniscono un'idea precisa dei rischi.

I confini del riciclaggio

Scatta il riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) nei confronti di colui il quale, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro. beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Sedetti beni e denari sono impiegati in attività economiche si commette il reato di analoga gravità previsto dall'articolo 648-ter.

L'ipotesi più vero simile e potenzialmente più frequente pertanto è quella del contribuente che, dopo aver evaso commettendo un delitto previsto dal decreto legislativo 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso versamento, ecc) trasferisce o investe attraverso altre persone consapevoli della provenienza di tali importi.

Le indicazioni dei giudici

A questo proposito la giurisprudenza è stata sinora molto rigorosa. Così, è stato rilevato cheintegrailreatodiriciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Cass. 1422/2012). E ancora integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento difondi successivo a precedenti versamenti, e anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, e acceso presso un differente istituto di credito (Cass. 546/2011). Ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile delbene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito (Cass. 47375/2009).

Non è necessario infatti che





pagina 17 foglio 2/3

sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata (Cass. 1422/2012 c 3397/2012). È stato invece escluso il reato in capo all'imprenditore che reimpiega in azienda le somme frutto di evasione fiscale (Cass. 9392/2015).

Il riciclaggio (a differenza dell'autoriciclaggio) richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi estranei al delitto principale (da cui provengono i denari): la difficoltà da parte dell'accusa, spesso, risiede proprio nel provare la consapevolezza del terzo della provenienza delittuosa di tali beni/utilità.

Anche sotto questo profilo la giurisprudenza si è pronunciata in modo molto rigoroso ritenendo sufficiente addirittura il cosiddetto dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza delittuosa del denaro desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando scatta il reato di riciclaggio

GLI ASSEGNI CIRCOLARI

È riciclaggio il versamento di assegni circolari intestati a terzi e consegnati al responsabile di una filiale di un istituto di credito, da questi riversati sui conti dell'imputato e dei figli senza specifica motivazione. Si tratta di operazioni idonee a far perdere le tracce dei flussi finanziari e ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro successivamente versato al beneficiario reale dell'operazione, consentendo di percepire denaro "pulito" in contanti in luogo dei capitali di cui agli assegni circolari chiaramente provenienti da delitto (Cass. 10746/2015)

IL DEPOSITO DI DENARO

È riciclaggio il deposito in banca di denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito con denaro "pulito". Non occorre che le operazioni compiute siano volte a impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, essendo sufficienti a integrare il reato anche operazioni volte a rendere difficile tale accertamento (Cass. 43534/2012)

IL REIMPIEGO DI CAPITALI

Varie operazioni finanziarie finalizzate al reimpiego dei capitali illeciti configurano il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Se invece si sostituisce denaro illecito con altro denaro o utilità, e si impiegano i proventi in attività economiche o finanziarie, si risponde del solo riciclaggio, perché non si configura l'unitarietà dell'intera operazione finalizzata al reimpiego (Cass. 30429/2016)

TRASFERIMENTI RIPETUTI

Ricevere più trasferimenti di assegni circolari, senza titolo giuridico che giustifichi il passaggio, configura comportamento sintomatico della piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Cass. 50950/2013 e 10746/2015)

IL «DELITTO PRESUPPOSTO»

Non è necessario che il delitto presupposto risulti accertato giudizialmente. Ai fini della configurabilità del riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che esso risulti, per gli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Cass. 10746/2015; 28715/2013; 495/2008)

IL DOLO EVENTUALE

Come nel delitto di ricettazione, nel riciclaggio l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito (Cass. 8330/2013)